



Al Ministro dell'università e della ricerca

Criteria di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università Statali e dei Consorzi interuniversitari per l'anno 2024

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” come da ultimo modificato dal decreto-legge n. 1 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, “*al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica*”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 250 del 25 ottobre 2022), con il quale la Sen. Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;

VISTA la legge 30 dicembre 2023, n. 213, relativa al Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026;

VISTO lo stanziamento disponibile sul cap. 1694 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 2024, al netto degli accantonamenti disposti dal Ministero dell'economia e delle finanze e degli ulteriori importi da definire nell'assestamento del bilancio, pari ad € **9.031.544.606**, comprensivo dei finanziamenti con vincolo di destinazione previsti da specifiche disposizioni legislative;

VISTO il decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142, e in particolare l'articolo 2, comma 5, in cui si prevede di porre a carico della Provincia autonoma di Trento il finanziamento dell'Università degli Studi di Trento per un importo non superiore alla media delle assegnazioni statali di competenza attribuite all'Università per le medesime funzioni nel triennio 2007 – 2009 e l'articolo 5, comma 2, in cui si prevede che “*alle medesime condizioni di parità con gli altri Atenei italiani, l'Università può concorrere all'assegnazione dei fondi statali di incentivazione, ivi compresi quelli relativi alla mobilità dei docenti*”;

VISTO l'articolo 12-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, il quale prevede che “*Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142, rientrano tra i fondi statali di incentivazione le quote destinate agli atenei diverse da quelle di seguito elencate: la quota base, la quota premiale e l'intervento perequativo del fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), il fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario, il fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche e il fondo per le borse di studio universitarie post lauream, in quanto già ricomprese nella quota relativa alla legge 14 agosto 1982, n. 590*”;

VISTI i decreti ministeriali 31 marzo 2016, n. 216, e 25 giugno 2021, n. 743, relativi alla istituzione e all'accreditamento iniziale della Scuola internazionale di dottorato Gran Sasso Science Institute (GSSI), come Istituto di istruzione universitaria di alta formazione dottorale ad ordinamento speciale;

CONSIDERATO che il GSSI, partecipa dal 2021 al pari delle altre Scuole superiori ad ordinamento speciale, a tutte le assegnazioni di cui al presente decreto e che a decorrere dal corrente esercizio 2023 il finanziamento di cui all'articolo 2, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n. 89 viene considerato nella quota base della Scuola;

VISTO il decreto ministeriale 27 gennaio 2022, n. 141, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2022, con il quale è stata istituita la Scuola superiore meridionale come Istituto di istruzione universitaria di alta formazione dottorale ad ordinamento speciale, con specifico contributo a valere sul capitolo 1694;



Al Ministro dell'università e della ricerca

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 5, del d.m. 27 gennaio 2022, n. 141, prevede che *“alla Scuola (superiore meridionale) sono annualmente assegnate e trasferite, a valere sul fondo per il finanziamento ordinario delle Università statali, le risorse di cui all'art. 1, comma 297, lettera d), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nonché gli ulteriori finanziamenti aventi vincolo di destinazione. A seguito dell'accreditamento della Scuola, la stessa potrà concorrere in condizioni di parità con le altre scuole superiori ad ordinamento speciale al fondo per l'edilizia e delle grandi attrezzature scientifiche, nonché alle altre quote del fondo per il finanziamento ordinario, ad eccezione della quota base”*;

VISTO l'articolo 60, comma 01, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che è intervenuto sulle modalità di attribuzione della quota premiale del FFO rispetto a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, stabilendo che *“la quota del Fondo per il finanziamento ordinario delle università destinata alla promozione e al sostegno dell'incremento qualitativo delle attività delle università statali e al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e successive modificazioni, è determinata in misura non inferiore al 16 per cento per l'anno 2014, al 18 per cento per l'anno 2015 e al 20 per cento per l'anno 2016, con successivi incrementi annuali non inferiori al 2 per cento e fino ad un massimo del 30 per cento. Di tale quota, almeno tre quinti sono ripartiti tra le università sulla base dei risultati conseguiti nella Valutazione della qualità della ricerca (VQR) e un quinto sulla base della valutazione delle politiche di reclutamento, effettuate a cadenza quinquennale dall'Agenzia nazionale per la valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR). L'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma non può determinare la riduzione della quota del Fondo per il finanziamento ordinario spettante a ciascuna università e a ciascun anno in misura superiore al 5 per cento dell'anno precedente”*;

VISTO il decreto ministeriale 29 novembre 2019, n. 1110, come modificato con il decreto ministeriale 11 agosto 2020, n. 444, con il quale sono state adottate le linee guida per la VQR 2015-2019;

VISTI i risultati della VQR 2015-2019 elaborati dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR);

VISTO l'articolo 11, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in cui si prevede che *“a decorrere dall'anno 2011, allo scopo di accelerare il processo di riequilibrio delle università statali e tenuto conto della primaria esigenza di assicurare la copertura delle spese fisse di personale di ruolo entro i limiti della normativa vigente, una quota pari almeno all'1,5 per cento del fondo di finanziamento ordinario e delle eventuali assegnazioni destinate al funzionamento del sistema universitario, è destinata ad essere ripartita tra le università che, sulla base delle differenze percentuali del valore del fondo di finanziamento ordinario consolidato del 2010, presentino una situazione di sottofinanziamento superiore al 5 per cento rispetto al modello per la ripartizione teorica del fondo di finanziamento ordinario elaborato dai competenti organismi di valutazione del sistema universitario. L'intervento perequativo viene ridotto proporzionalmente laddove la situazione di sottofinanziamento derivi dall'applicazione delle misure di valutazione della qualità di cui all'articolo 5 della presente legge e all'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1. Il calcolo degli squilibri finanziari dei singoli atenei può tenere conto delle specificità delle università sede di facoltà di medicina e chirurgia collegate ad aziende ospedaliere nate da ex policlinici a gestione diretta, escludendo ogni intervento per il ripiano di eventuali disavanzi previsto dall'articolo 5, comma 4, lettere g), h), i), l) e m), della legge 30 dicembre 2010, n. 240”*;

CONSIDERATO l'importo complessivo disponibile per il Fondo per il finanziamento ordinario del presente esercizio, al fine di assicurare la sostenibilità dei bilanci degli atenei, si ritiene di contenere la riduzione del Fondo spettante a ciascuna università, con esclusione delle Scuole ad ordinamento speciale, per le voci quota base, quota premiale, intervento perequativo e piani straordinari di reclutamento, nella misura massima del –



Al Ministro dell'università e della ricerca

4%, al netto della quota di accelerazione del riequilibrio, e di prevedere che nessun ateneo possa comunque incrementare la propria assegnazione rispetto al 2023;

RITENUTO di destinare l'ulteriore incremento per l'anno 2024 delle risorse stanziare in favore delle Scuole superiori ad ordinamento speciale dall'art. 1, comma 297, lett. d), della l. 234/2021, pari a 10.700.000 euro al netto di quelle stanziare per il medesimo esercizio per la Scuola Superiore meridionale, attribuendo la quota di 8.300.000 al fine di assicurare la medesima assegnazione complessiva della quota base del 2023, al netto degli interventi consolidabili, e la parte restante, pari a 2.400.000 euro, alla quota premiale in modo da assicurare un incremento della quota premiale stessa;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, è necessario provvedere alla copertura degli oneri connessi al funzionamento delle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale a carico del Fondo di finanziamento ordinario;

VISTO il decreto ministeriale 25 marzo 2021, n. 289, relativo alle "Linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università 2021-2023", ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;

VISTO il decreto ministeriale 10 giugno 2024, n. 773, relativo alle "Linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università 2024-2026", ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;

VISTO il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e in particolare l'articolo 12 (Costo standard per studente), commi 6 e 7, in cui si prevede la determinazione "*con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca (...) del modello di calcolo del costo standard per studente in corso*", che "*ha validità triennale*" e trova applicazione "*a decorrere dall'anno 2018 ai fini della ripartizione di una percentuale del FFO, al netto degli interventi con vincolo di destinazione, non inferiore a quella del (2017), incrementata tra il 2 per cento e il 5 per cento all'anno, in modo da sostituire gradualmente la quota di finanziamento determinata sulla base del trasferimento storico e fino ad un massimo del 70 per cento*";

CONSIDERATO che con apposito decreto è in corso di definizione il modello di calcolo del costo standard per studente in corso per l'anno 2024-2026, in base al quale viene ripartita sulla base del costo standard per l'anno 2024 una percentuale pari al 34% del FFO, al netto degli interventi con vincolo di destinazione;

VISTO l'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230;

VERIFICATE le obbligazioni di legge e quelle pluriennali assunte dal Ministero in sede di ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario per l'anno 2023;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 (Regolamento ANVUR), il quale dispone, fra l'altro, all'art. 12, comma 7, secondo periodo che il Ministro "*sentita la CRUI, può riservare annualmente per l'Agenzia ulteriori risorse, a valere sul fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e sul fondo ordinario per gli enti di ricerca di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, in relazione alle esigenze della stessa per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di valutazione*";

VISTO il decreto ministeriale del 14 dicembre 2021, n. 226, (Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato) e in particolare l'articolo 13, relativo ai criteri di riparto delle risorse da destinare al finanziamento delle borse di dottorato;



Al Ministro dell'università e della ricerca

ACQUISITI i pareri della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane del ..., del Consiglio Universitario Nazionale del ..., del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari del ... e dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca del ..;

RITENUTO di dover definire, per l'esercizio finanziario 2024, le modalità e i criteri di attribuzione delle risorse del Fondo per il finanziamento ordinario (FFO) delle Università statali e dei Consorzi interuniversitari;

D E C R E T A

Art. 1 - Assegnazioni per obbligazioni assunte e per interventi specifici

€ 19.036.599 sono destinati a interventi finanziari per la copertura di obbligazioni derivanti da provvedimenti ministeriali:

- a) € 15.570.000 per la copertura delle quote relative agli accordi di programma e a obbligazioni assunte con le Istituzioni universitarie;
- b) € 151.248 quale quota da versare, per il corrente esercizio, all'ARAN;
- c) € 3.315.351 a favore dell'Università di Trento, con riferimento ad assegnazioni comprese nell'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 18 luglio 2011, n. 142, alle quote relative ai piani straordinari di reclutamento che si sono conclusi, al consolidamento delle quote attribuite nel 2023 per le finalità di cui all'art. 1, comma 631, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a sostegno del passaggio al regime di scatti biennali da parte della docenza universitaria e della quota e per le finalità di valorizzazione del personale tecnico-amministrativo delle istituzioni universitarie ai sensi dell'art. 1, co. 297, lett. b), della l. 30 dicembre 2021, n. 234, come modificato dall'art. 5 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75.

Art. 2 - Interventi quota base - Università

€ 4.008.631.565 vengono destinati come di seguito indicato.

- a) € 3.813.312.410 sono assegnati a ciascuna Università, come segue:
 1. € 2.200.000.000 pari a circa il 34% dell'FFO al netto degli interventi con vincolo di destinazione, in proporzione al peso di ciascuna università con riferimento al criterio del costo standard di formazione per studente definito con apposito decreto per il triennio 2024-2026.
 2. € 1.613.312.410 in proporzione al peso di ciascuna università riferito alla somma algebrica delle seguenti voci:
 - Quota base FFO 2023;
 - Quota dell'intervento perequativo FFO 2023, di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
 - Ulteriori interventi consolidabili anni precedenti ivi compresi i piani straordinari di reclutamento conclusi;
- b) € 146.264.709 a consolidamento della quota attribuita nel 2023 per le finalità di cui all'art. 1, comma 631, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a sostegno del passaggio al regime di scatti biennali da parte della docenza universitaria;



Al Ministro dell'università e della ricerca

- c) € 48.190.610 a consolidamento della quota attribuita nel 2023 per le finalità di valorizzazione del personale tecnico-amministrativo delle istituzioni universitarie ai sensi dell'art. 1, co. 297, lett. b), della l. 30 dicembre 2021, n. 234, come modificato dall'art. 5 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75.
- d) € 443.650 sono assegnati, in relazione al personale ancora in servizio, alle università interessate dalla stabilizzazione del personale ex ETI, ai sensi dell'articolo 9, comma 25, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- e) € 420.186. sono assegnati all'Università degli studi di Bologna per la copertura degli oneri connessi al trasferimento del personale della Biblioteca Universitaria di Bologna (BUB) dai ruoli del Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo (MIBACT).

Art. 3 - Interventi quota base - Istituzioni ad ordinamento speciale

€ 122.460.442 vengono destinati come di seguito indicato.

- a) € 24.600.000 sono assegnati all'Università per Stranieri di Perugia, all'Università per Stranieri di Siena e all'Università degli Studi di Roma "Foro Italico", in proporzione al relativo peso sul totale delle assegnazioni del Fondo di finanziamento ordinario riferite alla somma algebrica delle seguenti voci:
 - Quota base FFO 2023;
 - Ulteriori interventi consolidabili anni precedenti, ivi compresi i piani straordinari di reclutamento conclusi;
- b) € 78.500.000 comprensiva della ulteriore quota di 8.300.000 euro attribuita ai sensi dell'articolo 1, comma 297, lett. d), della l. n. 234/2021 alle Scuole superiori ad ordinamento speciale (Scuola Normale Superiore di Pisa, Scuola Superiore S. Anna di Pisa, SISSA di Trieste, Scuola IMT di Lucca, IUSS di Pavia, GSSI), in proporzione al relativo peso sul totale delle assegnazioni del Fondo di finanziamento ordinario riferite alla somma algebrica delle seguenti voci:
 - Quota base FFO 2023, al netto delle quote previste da specifici interventi legislativi;
 - Ulteriori interventi consolidabili anni precedenti, ivi compresi i piani straordinari di reclutamento conclusi;
- c) € 16.625.000 alle Scuole superiori ad ordinamento speciale in applicazione di specifiche disposizioni normative, nel seguente modo:
 - € 11.400.000 al GSSI, ai sensi dell'art. 2, co. 1 e 1-bis, del d.l. 29 marzo 2016, n. 42, convertito con modificazioni dalla l. 26 maggio 2016, n. 89;
 - € 475.000 alla SISSA di Trieste, ai sensi dell'articolo 1, comma 268, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
 - € 4.750.000 allo IUSS di Pavia, ai sensi dell'art. 1, comma 581, della l. 29 dicembre 2022, n. 197.
- d) € 1.681.049 alle Istituzioni di cui ai punti a) e b), a consolidamento della quota attribuita nel 2023 per le finalità di cui all'art. 1, comma 631, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a sostegno del passaggio al regime di scatti biennali da parte della docenza universitaria;
- e) € 1.054.393 alle Istituzioni di cui ai punti a) e b), a consolidamento della quota attribuita nel 2023 per le finalità di valorizzazione del personale tecnico-amministrativo delle istituzioni universitarie ai sensi dell'art. 1, co. 297, lett. b), della l. 30 dicembre 2021, n. 234, come modificato dall'art. 5 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75.



Il Ministro dell'università e della ricerca

Art. 4- Assegnazioni destinate alle finalità premiali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1 (Quota premiale FFO - Allegato 1)

€ 2.400.000.000 pari a circa il 30% del totale delle risorse disponibili, al netto della quota destinata agli interventi di cui all'art. 9 e delle risorse destinate agli interventi di cui all'articolo 10, lettere a) e b), vengono assegnati a fini premiali secondo i criteri e le modalità di cui all'**allegato 1**. Tale somma è assegnata per l'importo di € 2.354.400.000 alle Università e, per € 45.600.000 comprensivo della ulteriore quota di 2.400.000 per l'anno 2024 di cui all'art. 1, comma 297, lett. d) della l. n. 234/2021, alle Scuole Superiori ad ordinamento speciale di cui all'art. 3, lett. b, secondo le percentuali e i criteri di seguito indicati:

- a) 60% in base ai risultati conseguiti nella Valutazione della qualità della ricerca (VQR 2015-2019);
- b) 20% in base alla Valutazione delle politiche di reclutamento utilizzando in particolare i dati relativi alla VQR 2015-2019, nel seguente modo
 - i. $\frac{3}{4}$ sulla base dell'indicatore quali-quantitativo dei prodotti di ricerca dei docenti che negli anni 2017-2021 sono stati reclutati dall'ateneo o incardinati in una fascia superiore;
 - ii. $\frac{1}{4}$ sulla base dell'indicatore quali-quantitativo dei prodotti di ricerca dei professori reclutati negli anni 2022-2023 non già appartenenti ai ruoli dell'Ateneo;
- c) 20% in base agli indicatori di risultato di cui all'art. 6, comma 4 e allegato 2 del decreto ministeriale 10 giugno 2024, n. 773, relativo alle linee generali di indirizzo della programmazione delle università per il triennio 2024-2026. Per l'anno 2024 l'indicatore di risultato di cui al precedente periodo viene ponderato per un fattore correttivo compreso 1 e 1,03, relativo al grado di utilizzo delle risorse assegnate agli Atenei entro il 31 dicembre 2022 a valere sul PNRR e rendicontate alla data del 31 dicembre 2023.

Art. 5 - Assegnazioni destinate alle finalità di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Intervento perequativo FFO – Allegato 2)

€ 136.000.000 pari a circa il 1,5% del totale delle risorse disponibili sono assegnati alle Istituzioni universitarie, con esclusione per il corrente anno delle Scuole superiori ad ordinamento speciale, a fini perequativi secondo i criteri e le modalità di cui all'**allegato 2**.

Art. 6– Piani straordinari di reclutamento

€ 1.141.630.000 sono destinati al finanziamento dei piani straordinari di reclutamento di seguito indicati:

- a) € 76.500.000 di cui all'articolo 1, comma 633, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240 del 2010 e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia, secondo le modalità definite con il decreto ministeriale 28 febbraio 2018 (prot. n. 168) (piano straordinario ricercatori tipo b 2018);
- b) € 88.630.000 per le finalità di cui all'articolo 1, commi 400 e 401, lett. a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), al fine di sostenere il piano straordinario di reclutamento dei ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240 del 2010, e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia, secondo le modalità definite con il decreto ministeriale 8 marzo 2019 (prot. n. 204) (piano straordinario ricercatori tipo b 2019);
- c) € 10.000.000, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 401, lett. b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), al fine di sostenere le progressioni di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, secondo le modalità definite con il decreto ministeriale 11 aprile 2019 (prot. n. 364);



Il Ministro dell'università e della ricerca

- d) **€ 30.000.000**, per le finalità di cui all'articolo 6, comma 5-sexies, lett. b) e comma 5-septies del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, come integrato dall'art. 1, comma 524, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al fine di sostenere le progressioni di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, secondo le modalità definite con il decreto ministeriale 14 maggio 2020 (prot. n. 84) e con il decreto ministeriale 28 aprile 2021 (prot. n. 561);
- e) **€ 96.500.000** per le finalità di cui all'art. 6, commi 5-sexies e 5-septies del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, al fine di sostenere il piano straordinario di reclutamento dei ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240 del 2010, e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia, secondo le modalità definite con il decreto ministeriale 14 maggio 2020 (prot. n. 83) (primo piano straordinario ricercatori tipo b 2021);
- f) **€ 200.000.000**, per le finalità di cui all'art. 238, co. 1 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine di sostenere il piano straordinario di reclutamento dei ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240 del 2010, e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia, secondo le modalità definite con il decreto ministeriale 16 novembre 2020 (prot. n. 856) (secondo piano straordinario ricercatori tipo b 2021);
- g) **€ 300.000.000**, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 297, lett. a), della l. 30 dicembre 2021, n. 234, al fine di sostenere il piano straordinario di reclutamento del personale universitario A di cui al decreto ministeriale 6 maggio 2022 (prot. n. 445);
- h) **€ 340.000.000**, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 297, lett. a), della l. 30 dicembre 2021, n. 234, al fine di sostenere il piano straordinario di reclutamento del personale universitario B di cui al decreto ministeriale 6 maggio 2022 (prot. n. 445) e al decreto ministeriale 795 del 26 giugno 2023 (prot. n. 795).

Art. 7 – Incentivi per chiamate dirette ai sensi della legge 230/2005

€ 10.000.000 vengono destinati ai sensi dall'art. 1, comma 297, lett. c), della l. 30 dicembre 2021, n. 234, in regime di cofinanziamento al 50%, delle chiamate dirette di professori o di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, primo periodo, della legge 4 novembre 2005, n. 230. Sono escluse dal presente intervento le chiamate per "chiara fama", e le chiamate ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, del d.l. 22 aprile 2023, n. 44, convertito dalla l. 21 giugno 2023, n. 74.

Nell'ipotesi in cui le richieste di cofinanziamento dovessero determinare un ammontare superiore rispetto alle disponibilità di cui al presente articolo, si procederà al cofinanziamento prioritariamente delle chiamate di vincitori dei programmi di ricerca dello European Research Council ai sensi dell'art. 14, comma 2, del d.l. 30 aprile 2022, n. 36. Le rimanenti risorse saranno finalizzate ad assicurare il cofinanziamento di almeno una assunzione per ciascuna università e per la parte restante sulla base del numero dei docenti in servizio in ogni Università al 31.12.2023. Qualora le richieste di cofinanziamento dovessero determinare un ammontare inferiore rispetto alle disponibilità di cui al presente articolo l'entità del cofinanziamento ministeriale potrà essere incrementata fino alla concorrenza delle risorse disponibili.

Gli interventi di cofinanziamento sono parametrati al valore medio nazionale della qualifica corrispondente. Sono escluse dagli interventi di cui al presente articolo le assunzioni a valere sui Piani straordinari ministeriali e sui Dipartimenti di eccellenza di cui all'articolo 12.



Al Ministro dell'università e della ricerca

L'inquadramento da parte dell'istituzione universitaria potrà essere effettuato tenendo conto della eventuale anzianità di servizio e di valutazione del merito. Per i ricercatori il relativo cofinanziamento sarà reso consolidabile esclusivamente all'atto dell'eventuale chiamata nel ruolo di professore di II fascia ai sensi dell'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Gli interventi di cofinanziamento sono riservati alle istituzioni universitarie che nel triennio 2021-2023 abbiano impiegato almeno il 20% dei punti organico destinati all'assunzione di professori per soggetti esterni all'ateneo, ai sensi degli articoli 18, comma 4, e 23, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

L'assunzione dovrà avvenire non oltre il 31 dicembre 2025, e si terrà conto delle proposte formulate per via telematica nel corso del corrente anno fino alla data del 31 ottobre 2024.

Nei casi di cessazione dei professori nell'arco di cinque anni dalla data di assunzione in servizio, per passaggio ad altra università, anche a seguito di stipula di convenzione ai sensi dell'articolo 6, comma 11, della legge n. 240 del 2010 o per altra causa, che hanno usufruito degli incentivi di cui sopra, si procederà al corrispondente recupero della somma assegnata.

Art. 8– Programma per giovani ricercatori “Rita Levi Montalcini”

€ **8.500.000** vengono destinati alla prosecuzione del programma denominato “*Programma per giovani ricercatori “Rita Levi Montalcini”*” a favore di giovani studiosi ed esperti italiani e stranieri, in possesso di titolo di dottore di ricerca o equivalente da non più di 6 anni e impegnati stabilmente all'estero in attività di ricerca o didattica da almeno un triennio, finalizzato alla realizzazione di programmi di ricerca di durata massima sessennale autonomamente proposti presso istituzioni universitarie italiane, attraverso la stipula di contratti ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sulla base di criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro. A tal fine alle Università sarà richiesto di assicurare la propria disponibilità ad accogliere i vincitori prima della pubblicazione del bando.

Art. 9 – Consorzi interuniversitari, gestione rete GARR

€ **21.712.500** vengono destinati come di seguito indicato:

1. € **13.712.500** ai Consorzi interuniversitari CINECA e ALMALAUREA nonché al finanziamento di progetti di ricerca presentati dai Consorzi interuniversitari di ricerca che hanno partecipato alla Valutazione della Qualità della Ricerca 2015-2019. Le modalità e i criteri di attribuzione del finanziamento sono definite nell'**allegato 3** al presente decreto.
2. € **6.000.000** alle Università statali, proporzionalmente al peso della quota premiale del FFO 2023 per il sostegno e la gestione della rete scientifica di telecomunicazione a banda larga a favore del Sistema universitario (rete GARR).

Art. 10 – ANVUR

€ **2.000.000** sono destinati all'ANVUR, ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, quale quota parte delle risorse necessarie per l'esercizio di valutazione della qualità della ricerca 2020-2024 (VQR 2020-2024) e per l'attuazione del decreto ministeriale del 10 giugno 2024, n. 773, art. 8, comma 4, in relazione alla verifica delle competenze disciplinari e trasversali acquisite dagli studenti.

Art.11 – Interventi a favore degli studenti

€ **584.000.000** sono destinati ad interventi relativi agli studenti, con riferimento a:



Il Ministro dell'università e della ricerca

- a) € 201.000.000 per le borse *post lauream*, secondo i criteri indicati nell'**allegato 4**, di cui:
- a. € 189.000.000 da suddividere tra le Istituzioni universitarie;
 - b. € 12.000.000 da suddividere tra le Scuole Superiori ad ordinamento speciale, ivi compresi il GSSI e la Scuola superiore Meridionale.
- b) € 65.000.000 da ripartire secondo quanto indicato dall'art. 7 del d.m. n. 773/2024, relativo alle linee generali di indirizzo della programmazione triennale 2024-2026, di cui:
- 1) € 60.000.000 per il Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti;
 - 2) € 5.000.000 per le finalità di cui all'articolo 1, commi da 290 a 293, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per attuare piani pluriennali di interventi integrati di orientamento pre-universitario, di sostegno didattico e di tutorato.
- c) € 13.000.000 sono destinati, ai sensi dell'articolo 2 della legge 28 gennaio 1999, n. 17, e dell'articolo 2, commi 4 e 5, lett. b), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, a interventi di sostegno agli studenti con disabilità, studenti con grado di invalidità uguale o superiore al 66% e, ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n.170, agli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento, secondo i criteri riportati nell'**allegato 5** al presente decreto;
- d) € 105.000.000 per le finalità di cui all'articolo 1, commi 265 e 266, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, da ripartire tra le università statali, a compensazione del minore gettito da contribuzione studentesca, in proporzione al numero degli studenti dell'a.a. 2023/2024 esonerati dal pagamento di ogni contribuzione studentesca, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 68 del 2012 e dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale, ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della citata legge n. 232 del 2016, moltiplicati per il costo standard di ateneo per studente in corso adottato ai fini del riparto della quota base;
- e) € 165.000.000 per le finalità di cui all'art. 1, comma 518, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), da ripartire tra le università statali, a compensazione dell'ulteriore minore gettito da contribuzione studentesca per l'a.a. 2024/2025, secondo i criteri indicati nel decreto ministeriale 3 agosto 2021 (prot. n. 1014);
- f) € 35.000.000 a sostegno dei programmi d'Ateneo finalizzati al potenziamento dei servizi e degli interventi a favore degli studenti, ai sensi dell'art. 1-ter del d.l. 31 gennaio 2005 n. 7, convertito dalla L. 31 marzo 2005, n. 43. Tali servizi e interventi sono finalizzati a promuovere l'inclusione degli studenti, con riferimento in particolare all'attivazione o potenziamento di servizi di supporto, ivi compresi gli sportelli antiviolenza. Le predette risorse sono ripartite tra le Istituzioni universitarie, nel seguente modo:
1. ad ogni Istituzione è attribuita una quota fissa di € 125.000;
 2. l'importo restante è attribuito in proporzione al numero degli studenti iscritti entro il primo anno fuori corso ai corsi di laurea e laurea magistrale, rilevati nell'anagrafe nazionale degli studenti.
- La competente Direzione generale provvede a fornire apposite indicazioni operative per l'utilizzo di tali risorse e il successivo monitoraggio. Le risorse eventualmente non utilizzate sono recuperate per essere riassegnate per la medesima finalità alle Istituzioni con maggiore fabbisogno di risorse. I risultati conseguiti con i sopraindicati interventi saranno valutati in connessione alle risorse rese disponibili con il decreto ministeriale n. 773/2024 relativo alle linee generali d'indirizzo della programmazione triennale 2024-2026.

Art. 12 – Interventi previsti da disposizioni legislative

1. € 577.516.000 vengono destinati come di seguito indicato:
 - a) € 68.000.000 per la quota dell'anno 2024 riferita alla Programmazione triennale delle Università, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale n. 773/2024, relativo alle linee generali di indirizzo del triennio



Il Ministro dell'università e della ricerca

2024-2026. Le eventuali somme che si rendono disponibili all'esito del monitoraggio della programmazione triennale 2021-2023, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto ministeriale 25 marzo 2021, prot. n. 289, sono riattribuite a tutte le Istituzioni in proporzione alle assegnazioni di cui all'articolo 2, lettera a), e articolo 3, lettere a) e b) a supporto del conseguimento dei risultati previsti nei progetti ammessi a finanziamento per il 2024 - 2026;

- b) € **271.000.000** per il finanziamento del secondo anno del quinquennio 2023-2027 dei dipartimenti di eccellenza, di cui all'articolo 1, commi 314-337, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- c) € **8.705.000** di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 20 novembre 2017, n. 167, per il superamento del contenzioso in atto e per prevenire nuovo contenzioso da parte degli ex lettori di lingua straniera, da ripartire secondo i criteri definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 688 del 24 maggio 2023. Le somme che si rendono disponibili ai sensi dell'art. 3, co. 6, del d.m. 688/2023 sono riattribuite a tutte le Istituzioni in proporzione alle assegnazioni di cui all'articolo 2, lettera a), e articolo 3, lettere a) e b);
- d) € **1.000.000** per gli oneri connessi al funzionamento delle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale;
- e) € **2.000.000** ad integrazione dell'indennità corrisposta dall'INPS, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, nel periodo di astensione obbligatoria per maternità delle assegniste di ricerca. L'integrazione è disposta agli atenei proporzionalmente al numero di assegniste di ricerca in servizio al 1/01/2023
- f) € **1.500.000** per gli oneri connessi al periodo di astensione obbligatoria per maternità delle titolari dei contratti di cui all'articolo 24 della legge n. 240 del 2010, i quali sono sospesi e il termine di scadenza è prorogato per un periodo pari a quello di astensione obbligatoria. L'integrazione è disposta agli atenei proporzionalmente al numero di ricercatrici ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 240 del 2010, in servizio al 1/01/2023;
- g) € **19.086.000**, alla Scuola superiore Meridionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dell'art. 1, comma 297, lettera d), della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
- h) € **1.000.000** per le finalità di cui all'art. 1, comma 354, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al fine di incentivare nell'offerta formativa degli atenei i corsi di studi di genere, da ripartire in proporzione al numero delle classi di laurea e di laurea magistrale attivate. A ciascuna classe viene attribuito uno specifico peso, calcolato sulla base dell'indicatore di prevalenza di genere pubblicato dall'ufficio di statistica del Ministero, nel seguente modo:

Prevalenza di genere	Prevalenza di Genere a livello nazionale nel <i>Field of education and training</i> di afferenza della classe	Peso attribuito
F	F	1
F	M	1,1
F	N	0,9
M	F	1,1
M	M	1
M	N	0,9
N	F	1,2
N	M	1,2
N	N	1



Il Ministro dell'università e della ricerca

F= femminile; M= maschile; N= neutro (nessuna prevalenza)

- i) € 200.000.000, per le finalità di cui all'art. 238, co. 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relative alla promozione dell'attività di ricerca svolta dalle università e alla valorizzazione del contributo del sistema universitario alla competitività del Paese da ripartire:
- a. il 75% delle risorse, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale n. 773/2024. Tale risorse sono destinate, come previsto al comma 1, lett. a) del medesimo articolo a sostenere gli obiettivi generali di sviluppo delle attività di ricerca libera e di base degli Atenei in coerenza con gli indirizzi ministeriali finalizzati a promuovere la ricerca a livello globale e valorizzare il contributo alla competitività del Paese e ad investire sul futuro dei giovani ricercatori delle università;
 - b. il 25% delle risorse, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 3, e dall'art. 5 del decreto ministeriale n. 773/2024. Tali risorse sono destinate, come previsto al comma 1, lett. b), del medesimo articolo, alla valutazione dei risultati dei programmi degli Atenei secondo quanto previsto dagli specifici indirizzi contenuti nel decreto n. 773/2024.
- j) € 475.000 a favore del Politecnico di Bari, ai fini dell'attuazione del progetto Scuola europea di industrial engineering and management, in applicazione dell'art. 6, co. 4 quinquies del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla l. 25 febbraio 2022, n. 15;
- k) € 4.750.000 a favore delle università sedi delle scuole superiori d'Ateneo al fine del loro sostegno e potenziamento secondo quanto previsto con d.m. n. 231 del 31 marzo 2023, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 586, della l. 29 dicembre 2022, n. 197.

Art. 13 – Disposizioni finali

Le eventuali disponibilità finanziarie che dovessero residuare con riferimento a tutti gli articoli del presente decreto sono redistribuite tra gli atenei proporzionalmente alle assegnazioni disposte a valere sulla quota base di cui all'articolo 2, lettera a), punti 1 e 2 e all'articolo 3.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente ufficio per il controllo preventivo di regolarità contabile.

IL MINISTRO
Sen. Anna Maria Bernini



Il Ministro dell'università e della ricerca

Allegato 1 – QUOTA PREMIALE FFO 2024 - Criteri e indicatori per la ripartizione della quota di cui alla legge 9 gennaio 2009, n. 1

L'importo di cui all'art. 4 del presente decreto viene ripartito secondo i seguenti criteri e pesi percentuali.

Dimensione	Indicatore	Descrizione	Peso
Qualità della Ricerca	A	<p>Risultati della VQR 2015 – 2019 in relazione all'indicatore finale di Ateneo IRFS con i seguenti pesi:</p> <p>$IRFS = (90\% IRAS1e2 + 5\% \times IRAS3 + 5\% \times IRAS4)$</p> <p>Dove:</p> <ul style="list-style-type: none"> • IRAS 1e2 = Indicatore quali-quantitativo del personale permanente e delle politiche di reclutamento. • IRAS 3 = Indicatore quali-quantitativo della formazione della ricerca. • IRAS 4 = Indicatore quali-quantitativo delle attività di valorizzazione della ricerca (terza missione). 	60%
Politiche di reclutamento	B-i	<p>Qualità delle politiche di reclutamento con riferimento all'indicatore finale di Ateneo IRAS2 po_2017-2021, indicatore quali-quantitativo dei prodotti di ricerca dei docenti che negli anni 2017-2021 sono stati reclutati dall'ateneo o incardinati in una fascia superiore. L'indicatore è calcolato prendendo in considerazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Variabile qualitativa: <ul style="list-style-type: none"> a) per i soggetti che hanno partecipato alla VQR 2015-2019, la valutazione relativa ai prodotti dagli stessi conferiti; b) per i soggetti che non hanno partecipato alla VQR 2015-2019, la valutazione media riportata nella VQR 2015-2019 dai soggetti reclutati dall'ateneo nel periodo di riferimento della VQR. • Variabile quantitativa: <p>peso in termini di punti organico (po) dei soggetti reclutati nel periodo di riferimento 2017 - 2021</p> <p>Nuovi ingressi nell'organico dell'Ateneo: PO = 1; PA = 0,7; RU A - RU B - RU TI = 0,5; Professori ex art. 1, comma 12, L. 230/05 = 0,5</p> <p>Passaggi di qualifica interni all'Ateneo: da PA a PO = 0,3; da RU B o RU TI a PA = 0,2; da RU B o RU TI a PO = 0,5.</p> 	15%
	b-ii	<p>Qualità delle politiche di reclutamento con riferimento all'indicatore finale di Ateneo IRAS2 po_2022-2023, indicatore quali-quantitativo dei prodotti di ricerca dei professori che negli anni 2022-2023 sono stati reclutati dall'Ateneo e che precedentemente non erano né professori né ricercatori dell'Ateneo. L'indicatore è calcolato prendendo in considerazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Variabile qualitativa: <ul style="list-style-type: none"> a) per i professori che hanno partecipato alla VQR 2015-2019, la valutazione relativa ai prodotti dagli stessi conferiti; b) per i professori che non hanno partecipato alla VQR 2015-2019, la valutazione media riportata nella VQR 2015-2019 dai professori reclutati dall'ateneo nel periodo di riferimento della VQR. • Variabile quantitativa: <p>peso in termini di punti organico (po) dei soggetti reclutati nel periodo di riferimento 2022 - 2022</p> <p>Nuovi ingressi nell'organico dell'Ateneo: PO = 1; PA = 0,7.</p> 	5%
Qualità del sistema universitario e riduzione dei divari	C	<p>I criteri di riparto sono definiti dall'art. 6, comma 6 e dall'allegato 2 del DM 773/2024 relativo alla programmazione 2024-2026. I relativi indicatori sono moltiplicati per il un fattore correttivo, compreso tra 1 e 1,3, ottenuto calcolando la media ponderata dei rapporti normalizzati tra risorse rendicontate al 31 dicembre 2023 e risorse assegnate al 31 dicembre 2022 per le seguenti misure PNRR:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) M4C1I1.6 – Orientamento nella transizione attiva scuola-università b) M4C2I1.3 – Partenariati estesi c) M4C2I1.4 – Centri Nazionali d) M4C2I1.5 – Ecosistemi dell'innovazione. 	20%



Il Ministro dell'università e della ricerca

Dimensione	Indicatore	Descrizione	Peso
		Tali rapporti sono stati normalizzati rispetto ai rispettivi valori medi di sistema; ai fini del calcolo della media sono posti pari a zero i valori riferiti ad atenei che non hanno avuto alcuna assegnazione per la relativa misura. La ponderazione della media è effettuata considerando il peso relativo delle assegnazioni conseguite da ciascun Ateneo per ciascun investimento. E' infine assegnato peso 1 all'Ateneo che consegue il valore medio più basso e un peso linearmente crescente agli altri Atenei con valori medi più elevati, fino al limite di 1,03 assegnato all'ateneo con il valore medio più elevato.	
TOTALE			100%



Il Ministro dell'università e della ricerca

Allegato 2 – INTERVENTO PEREQUATIVO FFO 2022 - Criteri per la ripartizione della quota di cui all'articolo 11, legge 30 dicembre 2010, n. 240

L'importo di cui all'articolo 5 del presente decreto è ripartito tra le università sulla base dei seguenti criteri.

FINALITA'	Criterio	Peso	Importo
A = Sostegno degli squilibri finanziari delle università sede di facoltà di Medicina e chirurgia collegate ad aziende ospedaliere nate da ex policlinici a gestione diretta	Proporzionalmente all'ammontare delle spese fisse del personale tecnico-amministrativo utilizzato dal SSN con oneri a carico del bilancio dell'ateneo come risultanti al 31/12/2023, al netto di eventuali finanziamenti provenienti dalla Regione di riferimento comunque destinati a sostegno delle spese per personale docente e tecnico amministrativo a tempo indeterminato.	10%	€ 13.600.000
B = Quota di salvaguardia rispetto a FFO 2023	Primariamente l'importo è destinato a ricondurre l'entità del FFO 2024 di ogni università entro l'intervallo (-4%, 0%) rispetto all'assegnazione del FFO 2023. A tal fine il riferimento è alla somma relativa al FFO composta da quota base, quota premiale, intervento perequativo e piani straordinari di reclutamento, come individuata ai sensi degli artt. 2, 3, 4 e 5 del presente decreto, nonché dal 75% delle risorse relative all'anno 2024 di cui dall'art. 238, co. 5, del d.l. 34/2020, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale n.773/2024. Non sono considerati nel calcolo della quota di salvaguardia i recuperi, le assegnazioni una tantum effettuati a valere sulla quota base.		
C = Quota accelerazione	L'importo residuo, e fermo restando il limite superiore dello 0% sopraindicato, è ripartito tra gli atenei in proporzione al peso % di ogni ateneo, riparametrato sul totale del sistema, secondo quanto di seguito indicato. Agli atenei con un rapporto % quota base FFO 2024 / % quota teorica FFO 2024* < 0,95 è attribuito un peso pari al valore MAGGIORE tra % quota base e % quota premiale. Agli atenei con un rapporto % quota base FFO 2023 / % quota teorica FFO 2024* ≥ 0,95 è attribuito un peso pari al valore MINORE tra % quota base e % quota premiale. * il valore percentuale della quota teorica FFO 2024 è pari a: 0,7 x % quota base + 0,3 x % quota premiale.	90%	€ 122.400.000
TOTALE		100%	€ 136.000.000



Il Ministro dell'università e della ricerca

**Allegato 3 - Criteri per la ripartizione delle risorse disponibili ai Consorzi interuniversitari
Servizi a favore del sistema universitario**

SOGGETTO	FINALITA'	IMPORTO
Consorzio Interuniversitario CINECA	Supercalcolo	€ 13.000.000
Consorzio ALMALAUREA	Messa a disposizione del MUR delle banche dati relative al profilo e agli sbocchi occupazionali dei laureati ai fini di specifiche analisi quali-quantitative, nonché supporto alla predisposizione e successive analisi dei questionari di valutazione dei percorsi frequentati dagli iscritti ai corsi di specializzazione di area medica	€ 770.000
TOTALE		€ 13.712.500

Consorzi Interuniversitari di Ricerca - Progetti competitivi = € 2.000.000

Tale importo è destinato al cofinanziamento di progetti di ricerca presentati dai consorzi interuniversitari di ricerca che hanno partecipato, alla Valutazione della Qualità della Ricerca 2015-2019. I progetti presentati saranno valutati dall'ANVUR secondo i seguenti parametri, a ciascuno dei quali è attribuita una apposita ponderazione:

- risultati raggiunti nella VQR 2015 – 2019: fino a 50 punti;
- grado di realizzazione dei progetti finanziati negli anni precedenti: fino a 20 punti.
- qualità del progetto di ricerca: fino a 10 punti;
- dimensione del progetto (in termini di frazione dei consorziati partecipanti alla proposta rispetto al totale dei consorziati): fino a 10 punti;
- congruità del livello di cofinanziamento del progetto da parte dei soggetti consorziati o di soggetti terzi: fino a 10 punti.

Il singolo progetto è giudicato finanziabile al raggiungimento di un punteggio pari ad almeno 60/100.



Il Ministro dell'università e della ricerca

Allegato 4 - Criteri e indicatori per la ripartizione del Fondo Borse *Post lauream*

CRITERIO	DESCRIZIONE	PESO										
Qualità della ricerca svolta dai membri del collegio dei docenti	<p>Per ciascun corso di dottorato accreditato nel 2024 (XL ciclo) è preso in considerazione l'indice I, calcolato per ogni corso di dottorato sulla base del punteggio medio attribuito ai docenti (professori e ricercatori in atenei italiani) componenti il collegio con riferimento all'indice di qualificazione del collegio utilizzato ai fini dell'accREDITamento. L'indice I (compreso tra 0 e 3,6) è costituito dal valore medio della somma dei punteggi attribuiti ad ogni docente del collegio, indipendentemente dalla qualifica, sulla base del raggiungimento dei valori soglia dei 3 indicatori ASN per il ruolo di professore di II fascia, professore di I fascia e commissario ASN.</p> <p>Per ciascuno dei 3 indicatori ASN sarà attribuito il seguente punteggio massimo</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Punteggio massimo</th> <th style="text-align: center;">Ruolo più elevato per il quale si raggiunge il corrispondente valore soglia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0,4</td> <td style="text-align: center;">II fascia</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0,8</td> <td style="text-align: center;">I fascia</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1,2</td> <td style="text-align: center;">commissario ASN</td> </tr> </tbody> </table> <p>Per ciascuna università, l'indicatore finale utilizzato è ottenuto sommando per tutti i corsi di dottorato il prodotto tra l'indicatore I relativo a ciascun corso e il numero di borse di studio del corso.</p>	Punteggio massimo	Ruolo più elevato per il quale si raggiunge il corrispondente valore soglia	0	-	0,4	II fascia	0,8	I fascia	1,2	commissario ASN	30%
Punteggio massimo	Ruolo più elevato per il quale si raggiunge il corrispondente valore soglia											
0	-											
0,4	II fascia											
0,8	I fascia											
1,2	commissario ASN											
Qualità della ricerca svolta dottori di ricerca	Indicatore IRAS 3 VQR 15-19	10%										
Grado di internazionalizzazione del dottorato	Numero di iscritti ai corsi di dottorato attivati nel 2023 (XXXVIII ciclo) che hanno conseguito il titolo di accesso al dottorato in Università straniere.	5%										
	Numero di dottori di ricerca nel 2022 che hanno trascorso almeno 6 mesi all'estero.	5%										
Grado di collaborazione con il sistema delle imprese e ricadute del dottorato sul sistema socio – economico	Numero di borse di dottorato acquisite da enti esterni nel 2023 (XXXVIII ciclo).	10%										
Attrattività del dottorato*	Numero di iscritti ai corsi di dottorato attivati nell'anno 2023 (XXXVIII ciclo) che hanno conseguito il titolo di accesso al dottorato in altre Università italiane, diverse da quella sede del corso di dottorato.	10%										
Dotazione di servizi, risorse infrastrutturali e risorse finanziarie a disposizione del dottorato e dei dottorandi, anche a seguito di processi di fusione o di federazione tra atenei	Numero di iscritti ai corsi di dottorato attivati nell'anno 2023 (XXXVIII ciclo) con borsa di dottorato o forma di finanziamento equivalente moltiplicato per il rapporto tra iscritti con borsa e iscritti totali nel medesimo ciclo e, per le Istituzioni ad ordinamento speciale, per la durata del corso.	30%										

*Criterio non applicato alle Scuole Superiori ad ordinamento speciale: il relativo peso percentuale viene attribuito alla Dotazione di servizi.

I dati relativi ai corsi di dottorato in convenzione o consorzio con altri Atenei italiani statali sono presi in considerazione per ognuno degli Atenei partecipanti in proporzione al numero di borse o forme di finanziamento equivalente da ciascuno assicurato. Agli iscritti e alle borse dei corsi di dottorato nazionale, ai sensi dell'art. 11, comma 2, lett d., del d.m. n. 226/2021, viene attribuito peso pari a 1,1.

Ai fini della determinazione della quota parte di pertinenza della Scuola superiore meridionale, si fa riferimento ai dati dei corsi di dottorato della Scuola attivati fino al ciclo XXXVIII° presso l'Università di Napoli Federico II ai sensi dell'art. 1, comma 4, del d.m. 141 del 2022.

Dall'applicazione dei criteri di cui sopra, l'assegnazione disposta nei confronti di ciascun ateneo non potrà comunque essere inferiore al -4% di quella disposta nel 2023.



Il Ministro dell'università e della ricerca

Allegato 5 - Criteri e indicatori per la ripartizione degli interventi a favore degli studenti con disabilità e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento

Nell'ambito degli interventi sopra indicati, la ripartizione delle rispettive quote tra gli atenei è effettuata secondo i criteri di seguito indicati.

- 70 % in proporzione al numero totale di studenti con disabilità riconosciuta ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dalla legge 28 gennaio 1999, n. 17, o con invalidità pari o superiore al 66% iscritti nell'a.a. 2023/24;
- 30 % in proporzione al numero totale di studenti con disturbi specifici dell'apprendimento iscritti nell'a.a. 2023/24.

Ogni ateneo è tenuto a utilizzare le suddette risorse secondo un piano da presentare al Ministero, esclusivamente in modalità telematica, entro il **30 dicembre 2024** per una o più delle seguenti finalità: interventi infrastrutturali, ausili per lo studio, servizi di tutorato specializzato, supporti didattici specializzati, servizi di trasporto. La competente Direzione generale provvede a fornire indicazioni operative per l'utilizzo di tali risorse e il successivo monitoraggio. Le risorse eventualmente non utilizzate sono recuperate per essere riassegnate per la medesima finalità alle Istituzioni con maggiore fabbisogno di risorse.